

N.R.G.Es.Imm. 176-1/2020.



## **Tribunale di Ferrara**

- Sezione civile -

Il Giudice dell'esecuzione,  
sciogliendo la riserva assunta nel procedimento  
esecutivo iscritto al n. 176-1/2020 r.g.es.imm. ;  
osservato che il debitore ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ha  
proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615,  
co. 2, del cod. proc. civ., con contestuale istanza  
di sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa  
dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., quale  
procuratrice speciale della Aqui SPV s.r.l. ;  
rilevato che l'opponente ha contestato il diritto  
della Aqui SPV s.r.l. di agire esecutivamente in  
forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato  
con la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. il 13  
gennaio 2011, eccependo la "carenza di  
legittimazione processuale della creditrice  
precedente per mancata prova della cessione del  
credito", essendosi quest'ultima limitata a  
richiamare l'avviso di cessione pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, senza fornire alcuna prova documentale dell'asserita cessione; osservato che ~~Prelios Credit Servicing~~ ~~Prelios Credit Servicing~~ ha affermato, quanto al *periculum in mora*, che la sproporzione fra l'importo precettato e la garanzia patrimoniale della Aqui SPV s.r.l., rappresentata unicamente dal capitale sociale pari ad euro 10.000,00, non garantirebbe "la restituzione nei confronti" dell'opponente, nel caso in cui l'opposizione nel merito fosse ritenuta fondata; rilevato che il debitore ha sostenuto pertanto che sussistono "gravi motivi" per disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, alla luce delle ragioni dell'opposizione, sia sotto il profilo del *periculum in mora*; osservato che si è costituita nel procedimento la Prelios Credit Servicing s.p.a., quale procuratrice speciale della Aqui SPV s.r.l., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore e delle domande avversarie,



in quanto infondate in fatto e in diritto, posto che la propria legittimazione, secondo la resistente, risulta sufficientemente provata dalla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonché dalla dichiarazione di cessione del credito vantato nei confronti dell'opponente formulata dalla cedente Bper Banca s.p.a.;

visti gli atti e i documenti prodotti e sentiti i difensori delle parti;

osservato preliminarmente che la decisione del presente procedimento è limitata all'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente e che pertanto deve essere valutata, in relazione ai motivi dell'opposizione, la sussistenza del requisito dei "gravi motivi", ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ., che presuppongono, attesa la natura cautelare del provvedimento richiesto, la sussistenza sia del *fumus boni iuris*, che del *periculum in mora*;

rilevato, quanto al *fumus boni iuris* dell'opposizione, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,



"in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (così Cass., sez. I, ord. 29 dicembre 2017, n. 31188, ed in seguito conf. Cass., sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15884 e Cass., sez. I, ord. 26 giugno 2019, n. 17110);

ritenuto che in presenza di una specifica eccezione del debitore di carenza di prova della cessione, fondata sulla mancata dimostrazione della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso, spetta al creditore provare tale riconducibilità;



osservato, nella fattispecie, che l'opponente ha eccepito che non vi è prova "del fatto che il credito in questione rientri fra i crediti passati in sofferenza e segnalati nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, come previsto nell'avviso pubblicato in G.U.";

rilevato che a fronte della specifica eccezione dell'opponente, la resistente, cui spettava l'onere probatorio, non ha dimostrato che il credito verso ~~Giuseppe~~ ~~Stefano~~ rientra nell'ambito della predetta categoria, non essendo a tal fine sufficiente la mera comunicazione della Prelios Credit Servicing in data 5 agosto 2019 (documento n. 6 della resistente);

osservato altresì che dai documenti prodotti risulta che il numero 1018815, che identifica la posizione creditoria in questione e che compare nel documento n. 6 della resistente, non rientra nell'elenco dei numeri identificativi delle posizioni creditorie cedute, che si rinviene nel sito internet indicato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. il documento depositato dall'opponente il 9 settembre 2021);



osservato che la giurisprudenza di legittimità ritiene la dichiarazione del cedente "elemento documentale rilevante" e "potenzialmente decisivo" per la prova della cessione (così in motivazione Cass., sez. III, ord. 16 aprile 2021, n. 10200, richiamata dalla resistente);

rilevato tuttavia, nella fattispecie in esame, che la dichiarazione della Bper Banca in data 3 giugno 2021 prodotta dalla resistente, a fronte della presenza di elementi di segno contrario - quali la mancata prova della riconducibilità del credito in questione a quelli le cui caratteristiche sono indicate nel menzionato avviso e la mancanza del codice identificativo del credito nell'elenco dei crediti ceduti tratto dal sito internet indicato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - non pare potersi considerare come elemento "decisivo" ai fini della prova della cessione del credito;

considerato che ricorre il presupposto dei "gravi motivi" per disporre la sospensione dell'esecuzione e ciò sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* dell'opposizione, sia in relazione al *periculum in*



*mora*, attese le circostanze evidenziate al riguardo dall'opponente nel ricorso in opposizione;  
ritenuto, quanto alle spese processuali, che alla soccombenza della resistente consegua la sua condanna al pagamento in favore della controparte delle spese del presente procedimento, che si liquidano d'ufficio in dispositivo;  
considerato infine che deve essere fissato un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 del cod. proc. civ.,

P. Q. M.

- a) sospende l'esecuzione;
- b) condanna la Prelios Credit Servicing s.p.a., quale procuratrice speciale della Aqui SPV s.r.l., al pagamento in favore della controparte delle spese del presente procedimento, che liquida d'ufficio in euro 1.800,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
- c) assegna termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione della presente



ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito;

d) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alle parti.

Ferrara, 21 settembre 2021.

Il Giudice dell'esecuzione  
(*dott. Stefano Giusberti*)

